

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2012, n. 113 (Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007))

- Art. 1 modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 113/2012
- Art. 2 modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 113/2012
- Art. 3 sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 113/2012
- Art. 4 modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 113/2012
- Art. 5 modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 113/2012
- Art. 6 modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 113/2012
- Art. 7 inserimento dell'art. 18 bis nel decreto del Presidente della Regione 113/2012
- Art. 8 abrogazione degli allegati al decreto del Presidente della Regione 113/2012
- Art. 9 entrata in vigore

Art. 1 modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 113/2012

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2012, n. 113 (Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)), è aggiunta la seguente:

“e bis) impresa unica: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

- 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.”.

Art. 2 modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 113/2012

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 113/2012 è sostituita dalla seguente:

“d) non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfano le condizioni previste per l'apertura nei loro confronti di tale procedura su richiesta dei creditori, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013.”.

Art. 3 sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 113/2012

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 113/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 regime dell'aiuto

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi in regime de minimis, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. A tale fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) redatta sul modello di cui all'articolo 14, comma 1, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti.”.

Art. 4 modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 113/2012

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 113/2012, le parole: “di cui all'allegato C” sono sostituite dalle seguenti: “approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale”.

Art. 5 modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 113/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 113/2012, le parole: “di cui all'allegato B” sono sostituite dalle seguenti: “redatta sul modello approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale”.

Art. 6 modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 113/2012

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 113/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 1, le parole: "di cui all'allegato B" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, comma 1";
- b) alla lettera b) del comma 2, le parole: "di cui all'allegato C" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a)".

Art. 7 inserimento dell'art. 18 bis nel decreto del Presidente della Regione 113/2012

1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 113/2012 è inserito il seguente:

"Art. 18 bis cumulo degli aiuti

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione."

Art. 8 abrogazione degli allegati al decreto del Presidente della Regione 113/2012

1. Gli allegati A, B e C al decreto del Presidente della Regione 113/2012 sono abrogati.

Art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE